

(ii) cedibili

per poter essere definiti «merci» che rientrano nell'ambito delle disposizioni dei regolamenti del 1993 e/o della direttiva.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof, con ordinanza 19 ottobre 2001, nella causa tra 1) Margarete Ospelt, 2) fondazione Schlössle Weissenberg Familienstiftung contro Unabhängige Verwaltungssenat des Landes Vorarlberg

(Causa C-452/01)

(2002/C 84/67)

Con ordinanza 19 ottobre 2001, pervenuta nella cancelleria della Corte il 22 novembre 2001, nella causa tra 1) Margarete Ospelt, 2) fondazione Schlössle Weissenberg Familienstiftung contro Unabhängige Verwaltungssenat des Landes Vorarlberg, il Verwaltungsgerichtshof ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

1) Se gli artt. 12 CE (ex art. 6 del Trattato CE), 56 CE e seguenti (ex artt. 73b e seguenti del Trattato CE) siano da interpretare nel senso che una normativa nazionale, che assoggetta a restrizioni amministrative i trasferimenti di terreni agricoli e silvicoli nell'interesse generale della conservazione, consolidazione o creazione di un sufficiente livello di vita della popolazione agricola, siano compatibili con le libertà fondamentali garantite da norme dell'Unione europea direttamente applicabili, con particolare riguardo alla libera circolazione dei capitali, anche nei confronti di Stati membri dello SEE quali «paesi terzi» ai sensi dell'art. 56, n. 1, CE (ex art. 73b del Trattato CE).

2) Nell'ipotesi di soluzione affermativa della prima questione:

se gli artt. 12 CE (ex art. 6 del Trattato CE), 56 CE e seguenti (ex artt. 73b e seguenti del Trattato CE) siano da interpretare nel senso che la circostanza che le ricorrenti abbiano dovuto essere assoggettate, ai fini del trasferimento di terreni agricoli, ad un «procedimento di nulla osta» prima di poter procedere alla trascrizione nei libri fondiari del diritto di proprietà acquisito, ai sensi del Vorarlberger Gesetzes über den Verkehr mit Grundstücken (Grundverkehrsgesetz) (legge del Land del Vorarlberg sui trasferimenti immobiliari) (LGBI del Land del Vorarlberg 1993, pag. 61; in prosieguo: la «VGVG 1993»), costituisca violazione del diritto comunitario e se le ricorrenti abbiano subito violazione di una libertà fondamentale garantita, anche nei confronti degli Stati membri dello SEE quali «paesi terzi» a termini dell'art. 56, n. 1, CE (ex art. 73b del Trattato CE), da norme direttamente applicabili dell'Unione europea.

Ricorso del 27 novembre 2001 contro la Repubblica italiana, presentato dalla Commissione delle Comunità europee

(Causa C-455/01)

(2002/C 84/68)

Il 27 novembre 2001, la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai signori Richard B. Wainwright e Roberto Amorosi, in qualità di agenti, ha presentato alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica italiana.

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

- constatare che la Repubblica italiana mantenendo in vigore una legislazione che subordina la commercializzazione dei prodotti non ancora totalmente armonizzati, destinati all'impiego su navi mercantili battente bandiera italiana, al rilascio di un certificato di conformità da parte di un istituto nazionale — limitando eventualmente al solo titolare il diritto di commercializzare il prodotto — e non riconoscendo la validità delle prove effettuate secondo standard internazionali da organismi accreditati negli altri Stati membri o negli Stati firmatari dell'accordo SEE, anche quando i dati sono posti a disposizione dell'autorità competente e dai certificati emerge che i materiali garantiscono un pari livello di sicurezza, è venuta meno agli obblighi che le incombono in virtù degli articoli 28 e 30 del trattato;
- condannare la Repubblica italiana alle spese di giudizio.

Motivi e principali argomenti:

L'applicazione pedissequa alle merci legalmente prodotte e commercializzate in altri Stati membri delle norme previste per i prodotti nazionali, quando non risulti giustificata da esigenze imperative, ed in particolare il rifiuto di prendere in considerazione, ai fini del rilascio della «dichiarazione di tipo approvato», i certificati che accompagnano i prodotti stessi, anche quando contengono i dati necessari alla valutazione del loro livello di sicurezza, rappresenta indubbiamente una misura di effetto equivalente ad una restrizione quantitativa all'importazione suscettibile di ostacolare gli scambi intracomunitari.

Quanto precede non pare in discussione. Il punto in contestazione attiene invece alla misura adottata dallo Stato italiano per adeguare la propria normativa nazionale ai principi del